

Legge regionale 25 giugno 2019, n. 28

Autorizzazione all'anticipazione di liquidità ai sensi dell'articolo 1, commi da 849 a 857 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

(BURC n. 70 del 26 giugno 2019)

Art. 1

(Autorizzazione all'anticipazione di liquidità)

1. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., anche per conto degli enti del servizio sanitario regionale che ne hanno fatto richiesta, un'anticipazione di liquidità ai sensi dell'articolo 1, commi da 849 a 857 della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), da destinare al rimborso di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2018 e relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, registrati nella piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio della certificazione di cui all'articolo 7, comma 1 del [decreto legge 8 aprile 2013, n. 35](#) (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2013, n. 64](#).

Art. 2

(Importo dell'anticipazione)

1. L'importo dell'anticipazione di liquidità è stabilito in complessivi 122.222.922,03 euro, di cui:
 - a) 5.111.607,51 euro per la Regione Calabria;
 - b) 53.556.248,46 euro per l'Azienda ospedaliera Mater Domini;
 - c) 17.714.776,08 euro per l'Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio;
 - d) 26.615.898,64 euro per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;
 - e) 19.224.391,34 euro per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona.
2. Le risorse di cui alle lettere b), c) d) ed e) del comma 1 devono intendersi "a destinazione vincolata", finalizzate al pagamento delle fatture, estratte dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali gestita dal MEF, per le quali è stata richiesta l'anticipazione di liquidità e, pertanto, soggette ad impignorabilità.

Art. 3

(Anticipazione di liquidità in favore degli enti del Servizio sanitario regionale)

1. L'anticipazione di liquidità erogata alla Regione dall'istituto finanziatore per l'importo di 117.111.314,52 euro è imputata alla Tipologia di entrata 200 "Accensione Prestiti a breve termine" del Titolo 6 "Accensione Prestiti" del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019.
2. Alla restituzione dell'anticipazione di cui al comma 1 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", del Titolo 4 "Rimborso prestiti" del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2019.
3. Gli oneri finanziari connessi all'anticipazione di liquidità di cui al comma 1, da corrispondere all'ente finanziatore, determinati per l'esercizio finanziario 2019 nel limite massimo di 396.690,00 euro, sono allocati alla Missione 50, Programma 01 (U50.01), Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019, e alla relativa copertura finanziaria si provvede con le risorse allocate alla Missione 20, Programma 01 (U20.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021, annualità 2019, che viene ridotto del medesimo importo.

4. La Giunta regionale, attraverso il dipartimento competente in materia di tutela della salute, provvede, entro il 10 dicembre 2019, ad assumere tutti gli atti necessari a garantire la obbligatoria restituzione alla Regione delle somme erogate a favore degli enti del S.S.R.

Art. 4

(Anticipazione di liquidità in favore della Regione)

1. L'anticipazione di liquidità erogata alla Regione dall'istituto finanziatore per l'importo di 5.111.607,51 euro è imputata alla Tipologia di entrata 200 "Accensione Prestiti a breve termine" del Titolo 6 "Accensione Prestiti" del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019.
2. Alla restituzione dell'anticipazione di cui al comma 1, pari a 5.111.607,51 euro, si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", del Titolo 4 "Rimborso prestiti" del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2019.
3. Gli oneri finanziari connessi all'anticipazione di liquidità di cui al comma 1, da corrispondere all'ente finanziatore, determinati per l'esercizio finanziario 2019 in 8.660,00 euro, sono allocati alla Missione 50, Programma 01 (U50.01) del Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019, e alla relativa copertura finanziaria si provvede con le risorse allocate alla Missione 20, Programma 01 (U20.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019/2021, annualità 2019, che viene ridotto del medesimo importo.

Art. 5

(Variazioni di bilancio)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione 2019-2021, annualità 2019.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.